



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 130 del 27 Febbraio 2018

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 26 Febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di:

- **Sig. Mauro NUCARO, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni della testata giornalistica radiofonica "Radio Studio 95" all'interno del programma sportivo Universo Dilettanti andato in onda il 26/11/2017 dichiarazioni, poi riprese e pubblicate sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 27/11/2017 dal titolo "Nucaro dà i numeri: Arbitri tutti corrotti" che hanno leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente del C.R. Calabria sig. Saverio Mirarchi quanto dell'arbitro della gara A.S.D. Corigliano Calabro - Roggiano mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell'A.I.A. e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso;**
- **società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610688) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Mauro Nucaro.**

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5635/548/pfi17-18/CS/ec del 28/12/2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 548/pfi/17-18, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Mauro NUCARO, Copresidente della A.S.D. Corigliano Calabro (Promozione), per aver rivolto frasi lesive nei confronti del Pres. C.R. Calabria, Sig. Saverio Mirarchi e della classe arbitrale, tramite dichiarazioni rilasciate a mezzo di intervista radiofonica e riportate nell'articolo pubblicato sulla testata giornalistica "Il Quotidiano del Sud" del 27/11/2017.";

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 07/12/2017 al n. 548/pfi/17-18.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente:

- comunicazione del 29/11/2017 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 4945 del 06/12/2017) con cui si trasmetteva alla Procura Federale F.I.G.C. la segnalazione del 27/11/2017 allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo;
- lettera del 27/11/2017 (prot. P.FL/mf31) a firma del Presidente A.I.A. - C.R.A. Calabria ed indirizzata alla L.N.D. – C.R. Calabria con cui si evidenziavano le dichiarazioni lesive rilasciate dal sig. NUCARO Mauro, contenute in un CD audio ed in un articolo di giornale allegati alla predetta comunicazione;
- Copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano “Il Quotidiano del Sud” del 27/11/2017;
- Foglio di censimento della società A.S.D. Corigliano Calabro della stagione 2017–2018;
- Stampa meccanografica organigramma Società A.S.D. Corigliano Calabro e modifiche;
- CD audio contenente il file dell’intervista rilasciata dal sig. NUCARO Mauro;

atteso che in data 26/11/2017 si disputava la gara A.S.D. Corigliano Calabro – Roggiano valida per il Campionato di Promozione organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria terminata col punteggio di 0 – 1;

preso atto che al termine della stessa il sig. Nucaro Mauro, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, rilasciava un’intervista ai microfoni della testata giornalistica radiofonica “Radio Studio 95” - editrice della trasmissione sportiva Universo Dilettanti - poi ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/11/2017 dal titolo “Nucaro dà i numeri: Arbitri tutti corrotti”;

verificato che nella richiamata intervista rilasciata dal sig. Mauro Nucaro al termine della gara A.S.D. Corigliano Calabro – Roggiano del 26/11/2017 poi parzialmente ripresa nell’articolo di stampa del “Il Quotidiano del Sud” del 27/11/2017, assumono particolare valenza molte delle dichiarazioni espresse e tra queste si segnalano le seguenti: “l’arbitro Calvelli di Crotona è corrotto” per poi aggiungere “... un campionato, quello di Promozione, falsato da Mirarchi che manda in giro questi delinquenti... e poi ancora “gli arbitri di promozione sono tutti corrotti e sappiamo pure chi li corrompe”;

atteso che, come emerso dall’attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nell’intervista radiofonica poi parzialmente ripresa dal giornale quotidiano “Il Quotidiano del Sud” del 27/11/2017 dal sig. Mauro Nucaro sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della LND - C.R. Calabria e della istituzione calcistica in genere accusando lo stesso di falsare il campionato quanto dell’arbitro e dell’intera categoria arbitrale nel suo complesso, assumendo nei confronti dello stesso un atteggiamento offensivo, mettendo in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

atteso che il sig. Mauro Nucaro rilascia affermazioni gravemente lesive dell’operato del Presidente del C.R. Calabria e della classe arbitrale senza però provare il contenuto di tali gravi affermazioni;

considerato che il contenuto dell’intervista rilasciata dal sig. Mauro Nucaro non è stata smentita tantomeno rettificata;

atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive;

ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi “pubbliche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale “Il Quotidiano del Sud” e, per l’effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone;

considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:

➤ dal sig. Mauro NUCARO, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni della testata giornalistica radiofonica “Radio Studio 95” all’interno del programma sportivo Universo Dilettanti andato in onda il 26/11/2017 dichiarazioni, poi riprese e pubblicate sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/11/2017 dal titolo “Nucaro dà i numeri: Arbitri tutti corrotti” che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente del C.R. Calabria sig. Saverio Mirarchi quanto dell’arbitro della gara A.S.D. Corigliano Calabro - Roggiano mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell’A.I.A. e dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso;

❖ dalla società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610688) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Mauro Nucaro;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 13 dicembre 2017 notificata via pec alle parti e da queste regolarmente ricevuta;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO;

HA DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. Mauro NUCARO, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni della testata giornalistica radiofonica "Radio Studio 95" all'interno del programma sportivo Universo Dilettanti andato in onda il 26/11/2017 dichiarazioni, poi riprese e pubblicate sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 27/11/2017 dal titolo "Nucaro dà i numeri: Arbitri tutti corrotti" che hanno leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente del C.R. Calabria sig. Saverio Mirarchi quanto dell'arbitro della gara A.S.D. Corigliano Calabro - Roggiano mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell'A.I.A. e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso;
- la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610688) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Mauro Nucaro.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 26.02.2018 compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

1. al signor Mauro NUCARO, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, l'inibizione di mesi otto;
2. alla A.S.D. CORIGLIANO CALABRO l'ammenda di € 800,00.

Nessuno compariva per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

- nei confronti del signor Mauro NUCARO, Copresidente della società A.S.D. Corigliano Calabro, l'inibizione di mesi OTTO (8);
- nei confronti della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610688), l'ammenda di € 800,00(ottocento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico della:

- **società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.**
Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5786/1225/pfi17-18/CS/sds del 09/01/2018.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f,

letti gli atti del procedimento n. 1225/pfi/2016-2017 avente ad oggetto: " Mancato adempimento da parte della società A.S.D. Allarese, partecipante al Campionato di Seconda Categoria del C.R. Calabria, dell'obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2016/2017."

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/06/2017 al n. 1225pfi 16-17.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Calabria del 26/01/17 (prot. N. 8480 del 10/02/2017);
 - 2) richiesta di adempiere all'obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla A.S.D. ALLARESE dalla L.N.D. - Comitato Regionale CALABRIA in data 03/01/2017;
 - 3) richiesta - mail di adempiere all'obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla A.S.D. ALLARESE dalla L.N.D. - C.R. CALABRIA in data 06/12/2016;
 - 4) scheda AS400 società A.S.D. ALLARESE;
 - 5) scheda AS400 società A.S.D. ALLARESE relativa al tesseramento dirigenti e atri soggetti;
 - 6) foglio censimento della A.S.D. ALLARESE per la stagione 2016/17;
- ritenuto che la società A.S.D. ALLARESE partecipa al campionato Regionale di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria;

letto l'art. 44, comma 1, che testualmente recita: " E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza,

di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”

atteso che con il Comunicato Ufficiale n. 84 del 12/08/2016 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17;

considerato che al punto C) del richiamato C.U. n. 84 veniva testualmente riportato che “ E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori” e successivamente che “I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.”;

verificato che la società A.S.D. ALLARESE nella propria lista dirigenti non riporta alcun soggetto tesserato con la qualifica di allenatore risultando pertanto priva di alcuna conduzione tecnica della prima squadra;

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti emergono comportamenti violativi della normativa federale posti in essere:

➤ dal Sig. TASSONE ROMOLO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ALLARESE per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

➤ dalla società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini inviata ai predetti soggetti e da questi regolarmente ricevuta;

atteso che in seguito alla notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini il Sig. Romolo TASSONE in proprio ed in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. ALLARESE faceva richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport che nulla rilevava sui termini del predetto accordo nonché il consenso prestato da parte della Procura Federale;

atteso che in data 12/10/2017 la F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 65/AA pubblicava i termini dell’intervenuto accordo tra le parti;

preso atto che in data 18/12/2017 la F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 95/AA dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte della società A.S.D. ALLARESE con conseguente risoluzione dello stesso nei confronti della stessa;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano;

HA DEFERITO

a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE:

la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 26.02.2018 compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l’affermazione di responsabilità della deferita, formulava la seguente richiesta sanzionatoria per la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535): ammenda di € 750,00.

Chiedeva, inoltre, la restituzione degli atti all’Ufficio della Procura Federale rilevato che deve intendersi risolto anche il patteggiamento nei confronti del presidente della A.S.D. Allarese, Tassone Romolo, ex art. 32 sexies comma 2 C.G.S..

Alla citata riunione nessuno compariva per la deferita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535).

Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti all’Ufficio della Procura Federale rilevato che l’accordo ex art. 32 sexies C.G.S.. deve intendersi risolto anche relativamente alla posizione del presidente della A.S.D. Allarese, TASSONE Romolo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi